



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ISERNIA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dr. Fabio Papa

Presidente

Dr. ssa Martina Guenzi

Giudice

Dr. ssa Michaela Sapio

Giudice rel e est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso di fallimento iscritto al n.r.g. 59/2019, presentato da ██████████, cui sono stati riuniti i ricorsi n. r. g. 64/19 e 63/19 depositati rispettivamente da ██████████, tutte rappresentate, domiciliate e difese, come in atti, tendenti ad ottenere la dichiarazione di fallimento di OUTSIDER srl, già OUTSIDER snc, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Venafro (Is) alla Via P Diacono n. 1 nonché dei soci già illimitatamente responsabili, ██████████

udita la relazione del Giudice delegato all'istruttoria;

rilevata la regolarità della notifica del ricorso unitamente al decreto di comparizione dinanzi al g.d. e dei successivi decreti di rinvio d'ufficio delle udienze alla società resistente ex art. 15 L.F. nonché ai soci convenuti mediante consegna a mani;

rilevato che tutte le parti resistenti si sono costituite e hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la insussistenza dello stato di insolvenza della società convenuta;

sentite le parti, per il tramite dei procuratori costituiti, in udienza;

ritenuta, in primo luogo, la sussistenza del presupposto soggettivo per farsi luogo alla dichiarazione di fallimento della società odierna convenuta, una impresa societaria commerciale, come risulta dalla visura camerale storica in atti;

rilevato che non è stata neanche allegata dalla parte resistente costituita la sussistenza dei requisiti dimensionali negativi di fallibilità ex art. 1 co 2° L F, il cui onere della prova grava



infatti sull'imprenditore resistente (cfr. recente Cass. n. 13746 del 2017), il cui possess congiunto deve ritenersi, comunque, escluso per tabulas, atteso il tenore dei bilanci di esercizio depositati in atti dalla medesima resistente;

considerato, altresì, che sussiste il presupposto oggettivo per il fallimento della società convenuta in quanto appare evidente che essa versi in stato d'insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito complessivo vantato dalle creditrici ricorrenti portato dai titoli giudiziali indicati e allegati in atti e nello specifico: per [REDACTED] dal decreto ingiuntivo n. 367/19 del 8.8.2019, emesso dal Tribunale di Cassino, reso esecutivo il 12.10.2019, notificato il 8.8.2019, con cui si condannava la società resistente al pagamento della somma di € 23.571,76, oltre interessi moratori e spese legali; per [REDACTED], dal decreto ingiuntivo n. 287/19 del 8.7.2019, emesso dal Tribunale di Cassino, reso esecutivo il 30.9.2019, notificato il 19.7.2019, che condannava la società al pagamento di € 24.892,09 oltre interessi moratori e spese legali; per [REDACTED], dal decreto ingiuntivo n. 333/2019 del 16.7.2019, emesso dal Tribunale di Cassino, reso esecutivo il 27.8.2019, notificato il 3.9.2019, che condannava la società convenuta al pagamento di € 20.555,10, oltre interessi moratori e spese legali, tutti seguiti da atti di precetto e di pignoramento, senza esito. Orbene, occorre considerare che lo stato di insolvenza si realizza ogni qualvolta l'imprenditore non sia più in grado di far fronte, con regolarità e mezzi normali, all'adempimento delle proprie obbligazioni a seguito del verificarsi di eventi che pregiudicano la liquidità e il credito necessari allo svolgimento della propria attività. Giova, a tal proposito, rammentare che lo stato di insolvenza si realizza ogni qualvolta l'imprenditore non sia più in grado di far fronte, con regolarità e mezzi normali, all'adempimento delle proprie obbligazioni a seguito del verificarsi di eventi che pregiudicano la liquidità e il credito necessari allo svolgimento della propria attività, concretantesi in una inidoneità solutoria strutturale permanente della debitrice, non in una mera difficoltà transitoria (cfr. e multis, Cass. Sez. 6°, Ordinanza n. 23437/2017). L'art. 5 L.F pone, quale causa del fallimento dell'impresa commerciale, l'assenza non temporanea di liquidità, ossia dei valori monetari, con cui far fronte alle obbligazioni regolarmente assunte dall'imprenditore necessarie a consentire il regolare prosieguo dell'azienda, prima di tutte la estinzione dei debiti nonché la impossibilità di ricorrere al credito in condizioni normali senza rovinose compromissioni del patrimonio (cfr. Cass. Civ., Sez I, sent. n. 6978/19). A tal fine, l'accertamento della insolvenza, come sopra intesa, non si identifica in modo necessario e automatico, con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo e il passivo patrimoniale dell'impresa, atteso che, anche in presenza di una eccedenza dell'attivo con beni non agevolmente liquidabili o la cui liquidazione sia incompatibile con la permanenza



dell'azienda sul mercato e il puntuale adempimento delle obbligazioni contratte, il presupposto della insolvenza può essere egualmente riscontrato (cfr. Cass. Civ. Sez I , sent. n. 29913/2018). Nel caso di specie, emergono ulteriori concordanti indizi che depongono per lo stato di insolvenza della società convenuta, atteso che: -vi è stata una pluralità di azioni giudiziali per il recupero dei crediti maturati da ciascuna delle ricorrenti, già lavoratrici dipendenti della società e licenziate per cessata attività aziendale, a titolo di differenze retributive e TFR maturati e non soluti, riconosciuti loro in ciascuno dei decreti ingiuntivi esecutivi prodotti in atti, per un ammontare complessivamente pari a € 72.716,24 e nello specifico pari a € 24.995,66 in favore di ██████████, € 26.319,58 in favore di ██████████ € 21.401,00 in favore di ██████████ come emerge dagli atti di precetto notificati e prodotti in atti, tutti senza esito; - la società resistente non ha adempiuto all'ingente debito maturato nei confronti delle lavoratrici e, costituitasi nel presente giudizio, non ha provato alcuna impossibilità sopravvenuta non imputabile a sua colpa, e anzi ha confermato di non avere la liquidità necessaria a pagare, come dichiarato dal medesimo procuratore al Giudice all'udienza del 21.12.2020; - dagli estratti dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi depositati dalla resistente, emerge una disponibilità di liquidità dell'impresa, invero, inadeguata a far fronte ai debiti che, invece, nel corso degli anni sono stati via via accumulati, tanto che al 31.12.2018 le disponibilità di cassa erano pari a € 20.000,00, mentre solo i debiti a breve termine superavano i due milioni di euro, come confermato anche dalla perizia di stima del 14.1.2019 redatta ai sensi dell'art. 2500 ter cc, in atti; - ancora dalla lettura degli estratti di bilanci in atti, raffrontando le poste dell'attivo patrimoniale, emerge che il valore dei crediti, sempre inferiore rispetto all'ammontare dei debiti, è restato pressappoco costante nel corso del tempo e ciò, in mancanza di elementi di segno opposto, deve ritenersi sintomatico di una evidente difficoltà di riscossione dei medesimi crediti, come peraltro dichiarato anche dalla resistente in memoria difensiva con riferimento particolare a un credito verso Vecchia Romagna Giochi srl che, se riscosso, avrebbe consentito alla convenuta di pagare il suo debito verso le ricorrenti, sicché è ragionevole concludere che i crediti appostati in bilancio non appaiono di facile e pronta realizzazione per potere far fronte alla debitoria accumulata; - infine, l'impresa è attualmente improduttiva, come risulta anche dall'utile di esercizio annotato nel bilancio al 31.12.2018, pari a 0. In definitiva, non sono stati acquisiti elementi in grado di contrastare i "fatti esteriori" sintomatici dell'insolvenza, quali emergenti dagli atti, che pertanto inducono a ritenere la sussistenza dello stato d'insolvenza della società resistente, onde va dichiarato il suo fallimento.



Rilevato, poi, che il credito posto a fondamento del ricorso supera la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 15, ult. co., L.Fall , ad oggi, pari a € 30.000,00.

Ritenuto, infine, quanto ai soci convenuti [REDACTED], che non possa farsi luogo anche alla loro dichiarazione di fallimento, atteso che : -non è stata fornita la prova della comunicazione ai creditori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2500 quinquies cc e pertanto della formazione del consenso, esplicito o presunto, dei creditori alla trasformazione della società da Outsider snc [REDACTED] -in mancanza del consenso dei creditori, i soci illimitatamente responsabili della società non sono liberati dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e pertanto continuano a risponderne illimitatamente; -dopo che la trasformazione ha avuto luogo, soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni sociali, secondo il nuovo regime giuridico della società di capitali, non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata dei soci, incompatibile con la disciplina delle società di capitali, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 147 co. 2° della L. Fall., decorso un anno dalla iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile (cfr. Cass. n. 25846/2013). Nel caso di specie, infatti, l'iscrizione della trasformazione della società resistente da società di persone in società di capitali nel registro delle imprese è avvenuta in data 27.2.2019: alla data della pronuncia della presente sentenza dichiarativa del fallimento della società, è dunque decorso l'anno per la dichiarazione di fallimento anche dei soci già illimitatamente responsabili e, pertanto, deve rigettarsi la domanda di declaratoria di fallimento dei signori [REDACTED].

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15, 16 e 17 e 147 L. Fall.

DICHIARA

Il fallimento di OUTSIDER SRL in p. legale rapp. te p t con sede legale in Venafro (Is) alla Via Colonna Giulia Pal. Cotugno, P IVA/C F 00329890941, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commerciale del Molise - Isernia, n. REA IS -24150.

Rigetta la domanda di fallimento nei confronti di [REDACTED], nella qualità di soci già illimitatamente responsabili.

NOMINA

Giudice Delegato la dr. ssa Michaela Sapio



Curatore la dott.ssa Maria Giovanna Galasso

ORDINA

alla fallita di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare;

FISSA

il giorno **5.4.2021 ore 13:30** nell'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza e l'esame dello stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di ammissione al passivo alla PEC del curatore.

DISPONE

che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 17 L. Fall.

Così deciso in Isernia in data 28.12.2020

Il Giudice Est.

Dott. ssa Michaela Sapio

Il Presidente

Dott. Fabio Papa

